

Statuto del conservatorio di musica Santa Cecilia

Art.1 (natura giuridica)

1.Il Conservatorio di Musica S. Cecilia è un Istituto di studi musicali ai sensi dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e costituisce sede primaria del sistema dell'alta formazione, di specializzazione e di ricerca artistiche e musicali.

2.Il Conservatorio ha autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile secondo le modalità stabilite nel presente statuto.

3.Il Conservatorio è persona giuridica pubblica, che opera con piena capacità di diritto pubblico e privato per il conseguimento delle proprie finalità.

4.Il Conservatorio ha sede in Roma, Via dei Greci, n. 18.

Art.2 (finalità)

1.In continuità con la propria tradizione e nel rispetto dei poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento previsti dall'ordinamento nazionale, il Conservatorio persegue le seguenti finalità istituzionali:

a) cura l'alta formazione, la specializzazione, il perfezionamento e la ricerca nel settore artistico e musicale e lo svolgimento delle correlate attività di produzione;

b) mantiene corsi di formazione musicale di base, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti leggi;

c) promuove, in associazione e/o collaborazione con soggetti pubblici e privati, in ambito nazionale ed internazionale, la cultura musicale;

d) conferma e valorizza la sua origine collegata all'Accademia nazionale di S.Cecilia;

e) cura la conservazione, l'incremento e la pubblica fruizione della Biblioteca Musicale Governativa S.Cecilia e del patrimonio artistico sonoro ed audiovisivo, nonché la raccolta e conservazione di strumenti musicali;

f) svolge tutte le attività, anche imprenditoriali, connesse e strumentali alle finalità sopra indicate e agli altri compiti affidati dalla legge nel rispetto delle modalità e criteri definiti nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

2.In relazione alla attività di cui al precedente comma, lettere a) e b) il Conservatorio rilascia titoli di studio, aventi valore legale in conformità delle disposizioni di legge vigenti.

3.Per la valorizzazione e diffusione delle attività di cui al comma 1, lettera a) sono istituiti orchestra, coro e ensembles cameristici, formati da allievi e docenti del Conservatorio, e da aggiunti, ove necessario, alla cui programmazione, gestione amministrativa e contabile provvede in via autonoma il direttore, direttamente o con apposito organismo da lui costituito, sulla base di un budget deliberato dal consiglio di amministrazione nel rispetto delle modalità e criteri definiti nel regolamento di amministrazione, finanza e

contabilità.

Art.3 (principi di organizzazione e di attività)

1. Il Conservatorio di Musica S. Cecilia, in conformità con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea, è un'istituzione laica e pluralista, che riconosce il valore universale della formazione e della espressione musicale e il principio di valorizzazione dei talenti; assicura la libertà dell'insegnamento e della ricerca scientifica nel settore musicale in attuazione delle leggi vigenti; promuove la diffusione del diritto allo studio e alla formazione musicale; connota di pubblicità, partecipazione e trasparenza la gestione dell'Istituto, che resta finalizzata all'equilibrio economico del bilancio.

Art. 4 (organi)

1. Sono organi del Conservatorio di Musica S. Cecilia: il presidente, il direttore, il consiglio d'amministrazione, il consiglio accademico, il collegio dei revisori, il nucleo di valutazione, il collegio dei professori e la consulta degli studenti.

2. Gli organi nominati od eletti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta. Gli incarichi di presidente, di direttore, di consigliere d'amministrazione, di membro del consiglio accademico, di revisore e di membro del nucleo di valutazione non sono tra loro cumulabili.

3. I compensi e le indennità spettanti a componenti degli organi sono fissati all'atto della nomina o dell'elezione dal consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal decreto interministeriale di cui all'art. 4, comma 3 del D.P.R. n.132 del 28 febbraio 2003.

Art. 5 (il presidente)

1. Il presidente ha la legale rappresentanza del Conservatorio, con i limiti previsti dall'art.6, comma 1 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132, presiede il consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno. Le funzioni del presidente possono, ove occorra, essere delegate ad uno o più consiglieri d'amministrazione.

2. Il presidente, in caso di urgenza, assume le iniziative necessarie per assicurare la continuità dell'attività d'Istituto, convocando contestualmente il consiglio di amministrazione per la ratifica delle decisioni adottate.

3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente, eletto tra i membri del consiglio d'amministrazione ad esclusione del direttore.

Art. 6 (il direttore)

1. Il direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico del Conservatorio, anche in ambito internazionale, e mantiene la

rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, la sperimentazione e la produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico.

2. Il direttore è eletto tra i docenti in possesso dei particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. a) della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e rimane in carica per tutta la durata del mandato.

3. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, il direttore è eletto tra i docenti con contratto a tempo indeterminato anche di altre istituzioni, i cui requisiti d'eleggibilità faranno riferimento all'esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali e dovranno tener conto di un'anzianità di servizio nei ruoli di almeno 15 anni.

4. In sede di prima applicazione le modalità di presentazione delle candidature e di verifica dell'ammissibilità delle stesse, le regole elettorali ed ogni altra misura necessaria per l'espletamento dell'elezione, sono disciplinate da deliberazioni del presidente del Conservatorio, al fine dell'insediamento del direttore per l'inizio del nuovo anno accademico e nel rispetto della vigente legislazione.

5. Il direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti, e, a richiesta, viene esonerato dagli obblighi didattici.

6. Il direttore può affidare la direzione dell'orchestra e del coro, di uno o più concerti, anche a persona di chiara fama esterna al corpo dei docenti. I relativi oneri, ove non rientrino nel budget affidato al direttore ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente Statuto, sono deliberati dal consiglio di amministrazione nei limiti delle disponibilità di bilancio.

7. Al direttore è attribuita dal consiglio di amministrazione un'indennità di direzione, che non può superare i limiti fissati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed è corrisposta a carico del bilancio del Conservatorio.

8. In caso di assenza o di impedimento il direttore può essere sostituito da un vicedirettore, nominato dal direttore stesso tra i docenti del Conservatorio.

Art. 7 (consiglio accademico e collegio dei professori)

1. Compongono il consiglio accademico

- il direttore, che lo presiede,
- dieci docenti titolari del Conservatorio, eletti tra coloro che abbiano almeno un quinquennio d'insegnamento. Le modalità con le quali si procede all'elezione sono deliberate a maggioranza assoluta dal collegio dei professori in modo da assicurare, attraverso il voto limitato, la rappresentanza nel consiglio accademico delle diverse aree di disciplina. Nel caso in cui il collegio dei professori non deliberi tempestivamente ovvero nel caso in cui le modalità di elezione risultino palesemente sperequate o inique, provvede in via sostitutiva il presidente, sentito il consiglio di amministrazione,
- due studenti designati dalla consulta degli studenti.

2. Il consiglio accademico è l'organo di autogoverno didattico, scientifico, artistico e di ricerca del Conservatorio ed esercita le funzioni previste dall'art. 8, comma 3, lettere da a) ad f) del D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132. Le relative delibere, salvo che la legge non preveda un diverso quorum, sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. 3. Il consiglio accademico delibera di norma in seduta pubblica, salvo che il dibattito e la votazione riguardino persone, si avvale del collegio dei professori quale organismo istruttorio per le decisioni che concernono scelte stabili di attività e d'indirizzo del Conservatorio e può affidare al collegio dei professori, a singoli docenti o ad organi ed uffici del Conservatorio attività di studio e/o di ricerca propedeutiche alle decisioni da assumere. I relativi oneri sono assunti con deliberazione del consiglio di amministrazione.

4. Il collegio dei professori è composto dal direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso il Conservatorio e dagli accompagnatori al pianoforte e svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico. Il collegio dei professori è convocato dal direttore almeno due volte l'anno.

5. I verbali del consiglio accademico e del consiglio dei professori sono sottoscritti dal direttore e da un docente incaricato della verbalizzazione.

Art. 8 (consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto

- dal presidente,
- dal direttore,
- da un docente del Conservatorio designato dal consiglio accademico,
- da uno studente designato dalla consulta degli studenti
- da un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

2. Il consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino a un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

3. Il consiglio di amministrazione esercita i compiti previsti dall'art. 7, comma 6 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e si riunisce almeno sei volte l'anno.

4. L'ordine del giorno indicato dal presidente è integrato con le proposte formulate dal direttore in relazione ai compiti ad esso affidati in via esclusiva.

5. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito se sono presenti alla seduta, regolarmente convocata, la maggioranza dei componenti in carica. Le delibere, salvo che la legge non preveda un diverso quorum, sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.

6. Al consiglio di amministrazione partecipa con voto consultivo il direttore amministrativo e può partecipare, senza diritto di voto, il collegio dei revisori.

7. Il consiglio di amministrazione può con voto unanime delegare al presidente l'attuazione di particolari attività sempre che non rientrino nella sfera dei compiti attribuiti dalla legge al direttore ovvero riservate al consiglio stesso dal D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132.

Art.9 (consulta degli studenti)

1. La consulta è composta da studenti eletti, nel numero stabilito dall'art 12, comma 1 del D.P.R. 28 febbraio 2003, e dagli studenti designati dalla consulta stessa nel consiglio accademico. Le elezioni di tutti i componenti della consulta degli studenti avvengono ogni 3 anni e nel mese di novembre di ciascun anno vengono indette le elezioni per l'integrazione dei posti che si sono resi vacanti per la cessazione dal corso di studi o per altra causa, fino alla scadenza del triennio.

2. Oltre alla facoltà di proposta, prevista dall'articolo 12, comma 1, seconda parte del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, la consulta degli studenti deve essere sentita sulle modificazioni della qualità dei servizi offerti dal Conservatorio agli studenti, su ogni questione che possa riguardare il diritto allo studio e sull'applicazione di sanzioni disciplinari di particolare gravità nei confronti degli studenti.

3. Le deliberazioni della consulta degli studenti sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.

4. In sede di prima applicazione le modalità delle prime elezioni sono fissate dalla consulta degli studenti attualmente in carica e devono garantire la più ampia partecipazione degli studenti all'elezione stessa.

Art.10 (organi di revisione e controllo)

1. Il collegio dei revisori ed il nucleo di valutazione sono nominati con le procedure previste e svolgono i compiti indicati dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132.

2. Entro tre mesi dalla sua istituzione il nucleo di valutazione propone al consiglio di amministrazione un disciplinare, con il quale viene regolata l'autonomia operativa del nucleo, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il disciplinare approvato dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, costituisce altresì regolamento di attuazione della legge n.241/90 sull'accesso ai documenti amministrativi e sui termini di durata dei procedimenti.

Art.11 (patrimonio)

1. I beni mobili ed immobili in proprietà o in uso al Conservatorio, tra i quali la Biblioteca Musicale Governativa di S.Cecilia, costituiscono il fondo di dotazione per l'espletamento dei compiti dalla legge affidati.

2. Le entrate del Conservatorio sono costituite da:

- trasferimenti statali,
- contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente,
- forme autonome di finanziamento, tra le quali finanziamenti di soggetti pubblici e privati, proventi di attività, rendite, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e di convenzioni.

3. In relazione agli scopi statutari e per la valorizzazione del patrimonio, il Conservatorio di Musica S. Cecilia può ricevere contributi pubblici e privati, accettare lasciti e donazioni, concordare sponsorizzazioni, assumere partecipazioni, quote associative e promuovere associazioni, fondazioni e società miste ovvero gestire direttamente attività e/o imprese nel settore musicale.

4. Gli eventuali proventi delle attività del Conservatorio devono essere comunque reinvestiti nelle attività istituzionali, secondo i criteri e le modalità stabili nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Art.12 (organizzazione amministrativa e contabile)

1. I servizi amministrativi e contabili sono regolamentati ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, con affidamento di un budget al direttore, al direttore amministrativo e, all'occorrenza, agli altri preposti ai servizi, in relazione alle attività da svolgere ovvero ai progetti da realizzare, secondo quanto previsto nel presente statuto e nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

2. In sede di prima applicazione l'incarico di direttore amministrativo è confermato sino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 13 (Biblioteca Musicale Governativa di S. Cecilia)

1. È assicurata da parte del Conservatorio l'autonomia gestionale ed amministrativa della Biblioteca Musicale Governativa di S. Cecilia, con sede in Via dei Greci n. 18.

2. Il personale addetto alla biblioteca può essere integrato con personale messo a disposizione da enti pubblici e privati.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi, con delibera del consiglio di amministrazione da adottarsi a maggioranza assoluta, il Conservatorio può costituire una fondazione il cui statuto, concordato con i soggetti pubblici e privati che concorrono alle spese di gestione, viene approvato dall'autorità competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 14 (disposizioni transitorie)

1. Fino alla sottoscrizione dei contratti nazionali collettivi di lavoro, previsti dall'art 2, comma 6 della legge 21 dicembre n. 508, lo stato giuridico, economico e disciplinare del personale docente e non docente continua ad essere regolato dalla disciplina vigente.

Art. 15 (disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia a quanto disposto dal D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e, occorrendo, al codice civile. Alle stesse disposizioni del codice civile si rinvia nel caso in cui gli organi pluripersonali previsti nel presente statuto non abbiano adottato specifici regolamenti interni per funzionamento del collegio.

Roma 17 ottobre 2003